



## COMUNE DI MORCOTE

### Messaggio municipale no. 871

**concernente la richiesta d'adesione del Comune all'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) e l'approvazione del relativo Statuto**

---

6922 Morcote, 3 maggio 2010

Egregio Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, il Municipio sottopone alla vostra attenzione per esame e approvazione la proposta di statuto inteso a costituire l'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L), conformemente a quanto stabilito dalla legislazione federale e cantonale sulla politica regionale. La stessa richiesta viene presentata parallelamente ai 59 Comuni che fanno parte della regione funzionale del Luganese coerentemente al vigente Piano direttore cantonale.

L'approvazione dello statuto è l'atto formale per creare la base legale necessaria alla costituzione effettiva del nuovo Ente, i cui contenuti sono presentati di seguito. Lo stesso dovrà poi essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea costitutiva del nuovo soggetto giuridico.

I rappresentanti dei Comuni che faranno parte della citata Assemblea devono essere designati dai rispettivi Legislativi e saranno scelti, a norma dello statuto proposto, tra i membri degli Esecutivi comunali.

## **1. Una tappa fondamentale della riforma del Comune**

L'avvento dell'ERS-L segna inequivocabilmente un momento importante nella storia del Comune ticinese in quanto, per sua stessa vocazione, questo organismo concretizza un tassello importante di un processo di riforma del potere locale sinora caratterizzato prevalentemente dalla politica delle aggregazioni. L'entrata in vigore della nuova Legge di applicazione della legge federale sulla politica regionale ha visto infatti un'immediata mobilitazione delle forze locali in tutto il Cantone, in primis le Associazioni dei Comuni unitamente ai principali Comuni del Cantone, così come le regioni LIM, finalizzata ad affermare finalmente un nuovo e importante ruolo di tutti i Comuni nella concezione, pianificazione e realizzazione delle strategie di sviluppo del nostro Cantone. Ben lungi dal volersi adagiare ad un semplice ruolo di sportello amministrativo, molti poteri locali avevano rivendicato dinanzi al Parlamento cantonale maggior considerazione delle esperienze e delle potenzialità presenti nei quattro territori geografici e funzionali di riferimento indicati dal Piano direttore. L'accoglimento a livello parlamentare di tutte le principali richieste dei Comuni implica ora da parte di quest'ultimi una celere attivazione nel porre le giuste basi per dimostrare con i fatti la capacità di concretizzare le rivendicazioni politiche, ritenuto come l'agglomerato del Luganese da sempre dimostri con progetti concreti la capacità di essere la vera locomotiva dell'economia cantonale.

Nel manifestare apprezzamento verso l'operato delle "vecchie" regioni LIM del Malcantone e delle Valli di Lugano, così come della Commissione dei trasporti del Luganese (CRTL), ricordando pure l'attività di molti amministratori, che entro i confini del proprio Comune hanno saputo attivarsi per favorire un produttivo e sostenibile utilizzo del territorio, occorre oggi chiamare a raccolta gli amministratori pubblici e le forze dell'economia privata per costruire assieme una nuova cultura di competitività territoriale. Una competitività intesa quale affermazione del Luganese dinanzi alle nuove e difficili sfide poste da molteplici condizionamenti nazionali e internazionali, come capacità della regione di mantenere l'invidiabile qualità di vita raggiunta dalle nostre popolazioni e, non da ultimo, nel suo voler essere una destinazione di qualità per l'insediamento di attività economiche di valenza regionale e cantonale.

Un nuovo ruolo per il potere comunale che, in antitesi ad una visione centralizzatrice della gestione del territorio, purtroppo ancora presente in taluni gremi cantonali, mira a raggiungere risultati regionali, dotandosi di efficaci strumenti per operare sul territorio. L'ERS-L non vuole essere altro che uno strumento operativo, estraneo a dimensioni politiche tradizionali e, soprattutto, immune da qualsivoglia volontà di sottrarre potere decisionale agli amministratori eletti dal popolo, per i quali, va ribadito, esso si propone come un moderno veicolo di individuazione, concezione e se del caso, realizzazione di progetti, favorendone la condivisione a livello dell'intero agglomerato.

## 2. Una regione forte e dinamica

Il comprensorio funzionale del Luganese rappresenta un contesto ideale per l'applicazione dei nuovi strumenti che la Confederazione ed il Cantone hanno adottato per sviluppare la nuova politica regionale (NPR). Esso permette infatti di combinare le diverse politiche settoriali per sostenere le vocazioni diversificate del suo territorio: terziario avanzato, produzione industriale, attrattiva residenziale, turismo di qualità, settore primario (con compiti di gestione del territorio) e artigianato. Il processo dello sviluppo territoriale del Luganese ha subito negli ultimi anni una continua accelerazione:

- sul piano demografico, inducendo una concentrazione e un dislocamento della popolazione dal polo verso le aree suburbane;
- sul piano economico, spostando le attività secondarie da Lugano verso il Vedeggio e il Pian Scairolo;
- sul piano dei servizi e del commercio, sviluppando o collocando infrastrutture e servizi importanti in punti del territorio che hanno determinato anche lo sviluppo di situazioni conflittuali dal profilo ambientale;
- sul piano istituzionale, favorendo il processo aggregativo dei Comuni;
- sul piano internazionale, stimolando i contatti transfrontalieri e internazionali (programmi Interreg, relazioni internazionali della Città polo).

Uno dei processi più incisivi, con ripercussioni forti su tutto il Cantone, è sicuramente l'aggregazione di parte dei Comuni suburbani con la Città di Lugano, che ha portato a costituire **la Nuova Lugano**, frutto di una forte volontà politica con la quale i cittadini si sono pienamente identificati e che ha permesso di lavorare e costruire progetti su una nuova scala contribuendo così a collocare meglio nel contesto nazionale e internazionale il Ticino quale sistema policentrico di tre aree e quattro agglomerati. Questa nuova entità è in grado di proporre dei progetti la cui valenza e impatto socioeconomico hanno ripercussioni su tutto il Luganese e anche sul resto del Ticino.

Un secondo importante aspetto da considerare è il dinamismo economico che si è sviluppato nel Piano del **Vedeggio** che contiene il potenziale più competitivo del Cantone. La zona industriale del Vedeggio è diventata un polo industriale altamente innovativo; vi lavorano attualmente 15'000 persone, distribuite uniformemente nel territorio: circa 5'000 nei comprensori industriali dei Comuni di Agno e di Bioggio, 5'000 nei Comuni di Cadempino, Lamone e Manno e 5'000 nei comprensori riservati alle attività produttive dei Comuni Gravesano, Bedano, Taverne-Torricella, Sigirino, Mezzovico-Vira, Camignolo, Bironico, con Mezzovico-Vira quale Comune trainante con 2'000 posti di lavoro.

Il terzo fattore di rilievo è il **paesaggio**, che circonda e in parte compenetra l'area urbana e economica. È caratterizzato, oltre che dal Lago Ceresio, da un contesto collinare in cui si è sviluppata un'attrattiva fascia residenziale e da una ricca presenza di boschi, vigneti e nuclei abitativi tradizionali ancora ben conservati e carichi di testimonianze storico culturali specifiche e uniche dell'area montana come ad esempio le selve castanili, in parte ricuperate, le faggete e i pascoli e i comprensori agricoli prealpini con eccezionali punti di vista sull'area insubrica e sull'arco alpino.

Queste premesse territoriali hanno favorito e favoriscono in genere le iniziative innovative. Non è un caso che su questo territorio si sono insediate le strutture per la formazione universitaria (USI e SUPSI) e per la ricerca scientifica, che si è sviluppata un'infrastruttura aeroportuale e che le attività economiche e di ricerca vi trovano condizioni ideali. Nascono inoltre continuamente molteplici attività culturali e artistiche al punto tale da non riuscire ormai a catalogarle tutte.

Ai punti forti e all'azione positiva dei vari attori che caratterizzano l'operatività del Luganese, si contrappongono diverse sfide nel contesto del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, in particolare quelle legate alla gestione della mobilità. Internamente alla regione funzionale del Luganese sono soprattutto la qualità ambientale e il paesaggio gli elementi a rischio, sempre latente, dell'elevata dinamica di sviluppo, che tendono a perdere quelle caratteristiche di unicità che sono una componente essenziale per la competitività.

A queste forti spinte interne si contrappone una certa qual difficoltà nel trovare quel giusto riconoscimento dell'azione svolta dal Luganese, Polo cantonale di sviluppo con il suo agglomerato urbano, a favore del resto del Cantone. Continua a persistere una concezione gerarchica obsoleta del dialogo tra Cantone e Comuni favorita talvolta da un assetto legislativo poco moderno (in tal senso andava la rivendicazione di inserire gli ERS a livello di Legge sulla pianificazione cantonale). Con i recenti avvenimenti che toccano direttamente il settore bancario, la mancanza di una chiara strategia di posizionamento rispetto alla Lombardia e all'Europa in generale si è palesata in modo evidente e nemmeno è dato tuttora di recepire quali forze si stiano attivando in questo contesto.

Il contesto nazionale e internazionale cambia rapidamente, gli investimenti e le opportunità di sviluppo sono fortemente concentrati nei grandi centri urbani, una tendenza irreversibile che si rafforzerà maggiormente in futuro. I fattori lavoro, capitale e sapere sono sempre più mobili. Le turbolenze del settore finanziario globale devono essere ulteriore sprone affinché l'obiettivo della intera regione, nel breve/medio termine, sia quello di ulteriormente migliorare la propria competitività, considerando nell'insieme varie sfaccettature quali la dimensione economica, sociale,

ambientale e il posizionamento rispetto alle dinamiche di sviluppo a livello nazionale e internazionale alle quali siamo confrontati continuamente.

Bisogna però fare attenzione che questo sviluppo non metta in pericolo la qualità di vita nella nostra Regione: da questa preoccupazione nasce pertanto la sfida su come costruire un **nuovo agglomerato sostenibile** (la “Nuova Città” intesa come sommatoria di tutte le istanze che, con i loro contributi differenziati e complementari, la determinano), distribuendo e non concentrando le funzioni, in modo da evitare una mobilità inutile, che spesso pregiudica il funzionamento del sistema stesso. Proprio la qualità di vita, insieme ai valori tradizionali del sistema-paese Elvetico (stabilità politica, pace del lavoro, buone istituzioni, infrastrutture e collegamenti efficaci, fiscalità conveniente, spirito d'accoglienza, elevato livello generale di formazione, polo d'eccellenza nel settore biomedico e della ricerca scientifica, ecc.) rappresenterà la condizione quadro per mantenere attrattiva e competitiva la capacità di localizzazione nel Luganese di nuove attività imprenditoriali e di ricerca, coinvolgendo quegli attori dello sviluppo capaci di determinare logiche ad alto valore aggiunto.

### **3. Il contesto di riferimento**

La nuova politica regionale federale e cantonale va anzitutto intesa come politica strutturale, concepita per sostenere gli impulsi regionali di innovazione e di crescita ed è parte integrante di un sistema sperimentato di politiche di incidenza territoriale in vari ambiti. Raggruppando gli attuali strumenti sarà d'ora innanzi possibile ottimizzare le condizioni quadro che favoriscono l'innovazione, la creazione di valore aggiunto e la concorrenzialità della regione funzionale del Luganese, riconoscendo il ruolo della Città di Lugano e dei Comuni dell'agglomerato quali motori economici e poli di crescita inseriti in un paesaggio naturalistico e culturale da tutelare e valorizzare.

L'integrazione della promozione economica con la politica regionale comporta il coinvolgimento dell'economia privata (e delle sue organizzazioni): il successo della NPR dipenderà dalla capacità di sviluppare questo coinvolgimento attraverso un dialogo costruttivo e la creazione di alleanze mirate, nonché dalla cooperazione fra pubblico e privato. Strategia nella quale rientrano quindi non solo le iniziative dell'ente pubblico, ma anche - e in misura ancor più rilevante - quelle della società civile (mondo universitario, aziende, associazioni, rami economici ecc.).

Oltre al nuovo sistema perequativo che regola l'applicazione delle politiche settoriali verso i Cantoni e i Comuni, la Confederazione prevede tre importanti ambiti d'intervento:

- la politica regionale;
- la politica degli agglomerati;
- la politica dello sviluppo territoriale.

La politica **regionale** federale vuol dare continuità ai processi iniziati con la LIM (Legge sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna) estesa a tutto il territorio rurale e montano dove all'obiettivo del ricupero del ritardo infrastrutturale si è sostituito quello del rafforzamento della competitività economica, basata non più solo sulle risorse endogene ma anche su una stretta collaborazione e ricerca di sinergie tra i poli urbani e le aree periferiche. La politica regionale include anche i progetti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale.

La politica federale degli **agglomerati** prevede invece un sostanzioso sostegno della Confederazione a favore delle città e degli agglomerati urbani per lo sviluppo di una politica unitaria, al fine di affrontare le questioni più importanti quali la mobilità, la qualità ambientale e la socialità. Viene in questo contesto implicitamente riconosciuto il fatto che gli agglomerati svizzeri (come è il caso di Lugano) svolgono il ruolo di centri regionali di sviluppo anche per le aree rurali e discoste con innumerevoli punti d'intersezione.

Nelle direttive sull'applicazione dell'articolo 50 della Costituzione federale (ruolo del Comune), la Confederazione indica chiaramente che le due politiche appena citate devono essere coordinate tra loro.

La politica dello **sviluppo territoriale** è disciplinata dalla Legge sulla pianificazione del territorio e pone le regole e le condizioni quadro in cui le altre politiche federali, cantonali e comunali con incidenza territoriale sono tenute ad operare in maniera coordinata al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e la tutela delle basi di vita.

Sul piano cantonale, nell'applicazione di queste tre leggi, il Cantone deve quindi confrontarsi con gli attori locali:

- la Legge di applicazione sulla politica regionale (LPR) entrata in vigore il 1° ottobre 2009 (vedi allegato) prevede quali attori al fronte i Comuni. Per essere riconosciuti in questo ruolo i Comuni devono organizzarsi in 4 **Enti regionali per lo sviluppo (ERS)** coerenti geograficamente con il concetto delle Regioni funzionali definite nel Piano direttore cantonale, ognuno con un polo

- La politica federale degli agglomerati trova finora la sua interfaccia principale nelle Commissioni regionali dei trasporti (vedi allegato). Queste commissioni fondano la loro base legale nella Legge cantonale del 12 marzo 1997 sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997. La Confederazione ha definito un credito di alcuni miliardi di franchi per la soluzione dei problemi di mobilità nelle agglomerazioni svizzere. Per ottenere i contributi federali (massimo 40%) va allestito un programma quadriennale costituito da progetti coerenti tra di loro in cui la componente del trasporto pubblico assume una certa priorità. L'allestimento di questi documenti viene demandato dal Cantone alle Commissioni regionali dei trasporti. Nel caso del Luganese il primo dossier inviato a Berna si componeva di tutto il Piano dei trasporti del Luganese e in particolare della rete TRAM. La prossima richiesta si baserà sul Piano dell'agglomerato che dovrà essere definito e affinato nei prossimi mesi. La politica delle agglomerazioni prevede il sostegno anche a soluzioni che concernono lo sviluppo socio economico negli agglomerati urbani.

- La Legge cantonale di applicazione alla legge sulla pianificazione del territorio (LALPT) regola tra l'altro l'allestimento e la gestione del Piano direttore cantonale. Questo strumento cantonale permette di coordinare l'uso del territorio definendo, in grandi linee, le varie destinazioni. Tutte le opere di un certo rilievo del PTL passano attraverso la procedura di questa legge (schede) ed è in questa sede che vengono fissate le regole per uno sviluppo territoriale durevole. A livello locale questa legge è alla base dei Piani regolatori. Molti progetti promossi nell'ambito dalle due politiche (regionale e delle agglomerazioni) devono tener conto delle regole fissate dal Piano direttore e dai Piani regolatori.
  
- Il Cantone si è anche dotato di una Legge sulla pianificazione cantonale. Essa definisce la procedura per allestire il Rapporto sugli indirizzi del Consiglio di Stato, le Linee direttive e il Piano finanziario. Si tratta di una legge quadro che permette di fissare, con una visione d'insieme, gli obiettivi di sviluppo del Cantone a medio e lungo termine. In pratica questa base legislativa può essere considerata il cappello e il punto di coordinamento di tutte le leggi con impatto sulla vita del Cantone. In particolare le tre leggi citate in precedenza potrebbero benissimo essere integrate in questa. Parecchie schede delle Linee direttive si riferiscono alla politica regionale. Tra queste troviamo quella che auspica un'integrazione degli Enti turistici nei nuovi ERS.

In seguito all'approvazione della Legge di applicazione sulla politica regionale da parte del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato ha sollecitato i Comuni a organizzarsi in Enti regionali per lo sviluppo (ERS) secondo le indicazioni del rapporto commissionale e del messaggio.

Nel Luganese, le due Regioni di montagna (Malcantone e Valli di Lugano) e la Città di Lugano si sono attivate e hanno coinvolto la Commissione regionale dei trasporti (CRTL) che già raggruppa tutti i 59 Comuni al fine di promuovere la costituzione del nuovo ERS-L, partendo da realtà operative e riconosciute nel territorio.

A promuovere la costituzione dell'ERS del Luganese è stato incaricato il Comitato Operativo (CO) della CRTL presieduto da Giovanni Bruschetti, Sindaco di Massagno e affiancato dai membri Giorgio Giudici, Sindaco di Lugano, Ettore Vismara, Sindaco di Paradiso, Mauro Frischknecht, Sindaco di Agno e Luigi Canepa, Deputato in Gran Consiglio.

L'appoggio tecnico al CO è stato garantito da un gruppo tecnico con Mauro Delorenzi, Segretario della Città di Lugano, Corrado Piattini, Segretario della Regione Valli di Lugano, Marco Marcozzi, Segretario della Regione Malcantone e Stefano Wagner consulente della CRTL.

I passi preliminari che hanno portato all'allestimento del presente messaggio sono stati i seguenti:

7 luglio 2009	lettera del Consiglio di Stato ai Comuni con sollecito a costituire gli ERS,
30 settembre 2009	istanza di riconoscimento indirizzata al Consiglio di Stato da Città di Lugano, Regione Malcantone, Regione Valli di Lugano e CRTL con richiesta di essere riconosciuti quali promotori della costituzione dell'ERSL e costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal Comitato Organizzativo della CRTL per l'avvio della procedura di costituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese,
1 ottobre 2009	entrata in vigore della legge di applicazione sulla politica regionale,
15 ottobre 2009	invio al CdS del piano di azione per la costituzione dell'Ente con relativa richiesta di finanziamento,
3 novembre 2009	conferma del riconoscimento dei promotori da parte del Cantone,
11 novembre 2009	serata informativa a Gentilino per i Municipi dei settori Ceresio Nord e Centrale
24 novembre 2009	Assemblea della Regione Valli di Lugano
25 novembre 2009	Assemblea della Regione Malcantone
25 novembre 2009	riunione del Municipio di Lugano
26 novembre 2009	riunione della CRTL per l'esame e l'approvazione del progetto di Statuto
30 novembre 2009	Incontro con il DFE per la definizione del preventivo per la costituzione.

#### **4. L'ERS-L: una piattaforma di lavoro, di dialogo e di coesione dei Comuni**

IL ruolo dell'ERS-L, nel contesto istituzionale è quello di fungere da piattaforma nella quale i Comuni possono coordinare lo scambio di informazioni e di idee, avviare riflessioni sugli obiettivi di sviluppo e sui progetti prioritari, così come trovare in generale il consenso su strategie, progetti e azioni volte a sviluppare positivamente la regione. L'ERS-L non è quindi un'istituzione di diritto pubblico che introduce un quarto livello istituzionale e non sostituisce i Comuni nella loro attuale competenza decisionale. L'Ente è invece lo strumento dei Comuni e di altri attori che lo costituiscono per concretizzare progetti che creano valore aggiunto, non solo sul piano qualitativo ma anche sul piano quantitativo.

L'ERSL ha per statuto i seguenti scopi:

- essere il motore dello sviluppo socioeconomico regionale;
- valorizzare il territorio secondo le sue potenzialità;
- garantire il coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi;
- diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per l'applicazione delle diverse politiche settoriali e / o progetti intercomunali;
- potenziare la competitività della regione;
- incrementare la produzione di valore aggiunto;
- mantenere e creare nuovi posti di lavoro nella regione;
- svolgere la funzione di sportello unico regionale;
- promuovere i beni e servizi della regione / del territorio;
- recepire, concepire, lanciare, coordinare e sostenere programmi e progetti di promozione regionale;
- promuovere le aree marginali;
- promuovere la collaborazione e le sinergie tra enti pubblici e privati.

In merito alla legge di applicazione sulla politica regionale, l'ERS-L assume un ruolo chiave nella promozione economica assicurando nel contempo anche il coordinamento con la politica della mobilità e con la gestione del territorio e delle sue risorse, tutti tasselli fondamentali di una promozione efficace dello sviluppo e della competitività della regione.

Esso sarà diretto da un Comitato esecutivo composto da cinque (5) rappresentanti, uno per ognuno dei settori in cui è suddiviso il territorio del Luganese: la Città polo di Lugano, le aree periurbane delle colline residenziali nord e sud, le Valli di Lugano e il Malcantone con il Piano del Vedeggio. Ma sarà in particolare il suo braccio operativo, **l'Agenzia regionale per lo sviluppo**, che costituirà a tutti gli effetti quel gremio professionale capace di leggere le potenzialità della regione, recepire e coordinare le iniziative e i progetti pubblici e privati, lavorando per una loro celere realizzazione, nonché di proporsi quale vero e proprio sportello di dialogo con chiunque voglia concorrere alla crescita del Luganese.

Per questo motivo sarà necessario dotare immediatamente l'ERS-L di un'Agenzia regionale per lo sviluppo del Luganese (ARS-L), struttura multidisciplinare in cui si integrano a livello operativo le tre politiche citate in precedenza (promozione economica, sviluppo territoriale, e gestione della mobilità), che concorrono al processo di crescita.

## 5. L'Agenzia, la struttura operativa dell'ERS-L (ARS-L)

L'ARS-L opera sotto la diretta supervisione del Comitato dell'ERS-L il quale, per quel che concerne l'applicazione della Legge sulla politica regionale, stipula un contratto di prestazione con il Cantone in cui vengono fissati i compiti, le competenze e il contributo finanziario globale cantonale. Per le altre funzioni l'ARS-L viene finanziata direttamente dai Comuni o da chi usufruisce delle sue prestazioni.

L'ARS-L dovrà soprattutto assicurare un'approfondita conoscenza del territorio e delle sue risorse e potenzialità, della sua progettualità e delle sue competenze, interagendo in modo molto competente con il mondo dell'imprenditoria e della ricerca universitaria. Dovrà creare i nuovi partenariati strategici per la nostra regione e assicurare i necessari contatti competenti altrove.

Tutto ciò sulla base di una comprovata esperienza a scala regionale, nazionale e internazionale. Si lavorerà all'insegna di una visione comune, determinata dalla volontà di migliorare e promuovere la nostra *location* in vari ambiti strategici, come la piazza finanziaria, l'industria, le infrastrutture, la formazione superiore e la ricerca scientifica, l'innovazione e la sua valorizzazione economica, la medicina, la cultura, l'ambiente, la mobilità, la qualità di vita, la fiscalità, la qualità e l'accessibilità dei servizi amministrativi, la sicurezza, i servizi sociali ecc.

L'ARS-L viene concepita con l'obiettivo preciso di lanciare nuove idee, segnatamente nuovi prodotti, servizi o procedure innovative - ma anche di perfezionare e rafforzare quanto già acquisito. Stimolerà e sosterrà lo spirito imprenditoriale, coinvolgendo anche i Comuni, imprese private e singole persone, valorizzando le risorse e le potenzialità del territorio. Mira a divenire anche il vero e proprio sportello economico regionale (una porta d'accesso) a disposizione di chi ha un progetto da sviluppare e vuole o deve entrare in relazione con le forze che lo governano e con gli attori che lo valorizzano.

L'ulteriore rafforzamento della nostra economia richiede una politica mirata, orientata alla diversificazione delle attività economiche. Questa diversificazione deve essere complementare alla piazza finanziaria, garantendo idealmente un beneficio "*sinergetico*" per il nuovo "*cluster*" economico e per la stessa piazza finanziaria. Per esempio, il settore della biomedicina (incluse le biotecnologie e la farmaceutica), con le sue premesse e le prospettive di sviluppo molto interessanti, rappresenta sicuramente un importante "candidato" per un tale *cluster* strategico. L'esperienza insegna che questo settore si sviluppa in modo dinamico con la presenza di un ambiente scientifico, tecnologico e innovativo e con la relativa rete per la trasmissione delle conoscenze.

In particolare uno sforzo prioritario verrà dedicato per favorire l'insediamento di attività produttive in grado di generare occupazione qualificata e valore aggiunto mettendo in rete anche la politica della formazione, della ricerca e della tecnologia. Lo sforzo principale verrà dedicato alla realizzazione di un centro tecnologico altamente innovativo, con l'obiettivo di sviluppare il parco industriale e scientifico per l'insediamento dei citati nuovi *cluster*.

In questo contesto verrà attuato un efficace marketing territoriale per far conoscere il "**Prodotto Lugano**" e la potenzialità della sua scala regionale con i settori del terziario avanzato ed i servizi strettamente connessi, quello commerciale, industriale, turistico ed artigianale, la vocazione residenziale, il paesaggio culturale e naturale, i settori che formano il sistema di sviluppo da posizionare sul mercato svizzero ed estero.

L'ARS-L non sarà un'entità di grandi dimensioni e si avvarrà della collaborazione di specialisti (4-6 persone) competenti in una o più delle aree d'attività definite sopra. Oltre che a supportare l'esecutivo dell'ERS-L, gli operatori attivano le varie iniziative e le risorse umane presenti nel territorio, fungono da centro di competenza per progetti, richieste e coordinano le idee e le loro concretizzazioni. Il processo di valutazione dei progetti, oltre a far sì che i progetti che saranno inoltrati all'Autorità cantonale siano già maturi e condivisi, garantirà un servizio competente a valore aggiunto per i progetti stessi nell'ottica del loro permanente miglioramento e messa in rete con altri centri di competenza e progetti sul territorio. Verranno inoltre mantenuti i rapporti, oltre che con la CRTL, anche con gli attuali sportelli regionali nel territorio a Tesserete e a Novaggio, in modo da assicurare la stretta collaborazione ed un costante riferimento con i Comuni che compongono la realtà territoriale discosta.

Un rappresentante dell'Agenzia verrà designato a far parte del Gruppo strategico per la politica regionale e della Commissione consultiva, organi previsti a livello cantonale dalla Legge di applicazione sulla politica regionale.

## **5a. Come opererà l'Agenzia regionale per lo sviluppo (ARS-L)?**

L'Agenzia regionale per lo sviluppo verrà strutturata con dei settori di competenza, che opereranno a stretto contatto, con un'unica "regia" per lo sviluppo di:

- trasporti e mobilità, incluso lo sviluppo del piano dell'agglomerato urbano;
- promozione economica, attuazione della nuova politica regionale;
- gestione del territorio e delle risorse.

### Centro di competenza mobilità, politica dell'agglomerato

Si occuperà del coordinamento con l'attività e la progettualità della Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL):

- politica dell'agglomerato;
- mobilità, piano viabilità del polo, infrastrutture;
- trasporti pubblici;
- pianificazione regionale;
- attuazione schede piano direttore.

### *Progetti Guida (lista esemplificativa)*

- Piano dell'agglomerato;
- Stazione AlpTransit Lugano;
- Piano della viabilità del polo.

### Centro di competenza promozione economica

Avrà il compito prioritario di promuovere e sostenere la creazione e la localizzazione di nuove attività produttive, accompagnando i promotori con il compito soprattutto di:

- svolgere la funzione di sportello unico regionale;
- valorizzare il potenziale economico e territoriale;
- promuovere lo spirito e le attività imprenditoriali;
- consolidare la capacità d'innovazione;
- diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per la realizzazione di progetti e servizi;
- mettere in rete gli attori economici e politici;

- mettere a disposizione degli attori economici una mappatura del territorio (terreni e spazi disponibili per l'insediamento; lavorare e abitare)
- promuovere la collaborazione fra le istituzioni pubbliche e le istituzioni private, la coesione tra i Comuni;
- collaborare con il Cantone nell'applicazione della Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale, in sintonia con gli indirizzi delle diverse politiche settoriali;
- partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale della NPR. *Progetti Guida (lista esemplificativa)*
- *Cluster* biomedico del Luganese;
- Parco tecnologico del Vedeggio;
- Parco commerciale industriale di Pian Scairolo.
- *Location* del sapere (messa in rete imprese, USI, SUPSI, centri di ricerca, Centro di calcolo);
- Sviluppo aeroporto di Agno;
- Polo culturale di Lugano;
- Polo fieristico di Lugano;
- Nuovo Quartiere Cornaredo (NQC);
- Stazione AlpTransit / Città Alta.

#### Centro di competenza sviluppo territoriale/Gestione delle risorse

Viene integrata l'attività operativa dei segretariati delle Regioni di montagna del Malcantone e delle Valli di Lugano che si occuperanno dello sviluppo territoriale e della valorizzazione delle risorse, coprendo le esigenze di tutta la regione del Luganese, in particolare:

- collaborare nel coordinamento delle diverse politiche settoriali, con una costante attenzione a quelle correlate alla valorizzazione del territorio (agricoltura, economia alpestre, gestione forestale, ecc.);
- contribuire a rafforzare le strutture ricreative, ricettive d'accoglienza ed i posti letti a beneficio del turismo e della ricreazione nelle aree suburbane;
- promuovere e coordinare la gestione durevole e sostenibile del territorio;
- valorizzare il paesaggio storico/culturale e naturalistico;
- promuovere e coordinare la politica transfrontaliera legata al Programma Interreg.

#### *Progetti guida (lista esemplificativa)*

- Agenzia risorsa legno ed energia;
- Osservatorio agricolo del Luganese;
- Parco naturale regionale del Camoghè;

- Sinergie nello spazio rurale, integrazione con il turismo rurale;
- Sviluppo comprensorio turistico arena: Capriasca/Val Colla/Veduggio/Monte Tamaro; Monte Lema, Collina d'Oro, San Salvatore, Collina dell'Arbostora, Lago di Lugano;
- Itinerari ciclabili d'interesse regionale e locale;
- Luganese Regione dell'Energia;
- Valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali (vie storiche);
- Sviluppo piattaforma paesaggio;
- Sinergie nello spazio rurale, integrazione Turismo rurale.

## 5b. Organico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo del Luganese (ARS-L)

Il primo compito dell'ERS-L sarà di definire la struttura operativa dell'Agenzia regionale per lo sviluppo. È stato inizialmente ipotizzato il seguente organico fisso indicativo con le relative competenze, che dovrebbe garantire una solida base professionale all'Agenzia, mettendola nelle condizioni di collaborare, fin dall'inizio, allo sviluppo dei progetti:

<i>Profilo</i>	<i>Settore di competenza</i>	<i>Unità operative</i>
Accademico	Promozione economica/Nuova politica regionale/Reti di competenza, <i>cluster</i> tematici	1
Accademico	Mobilità/Politica agglomerato	1
Accademico	Sviluppo territoriale, gestione delle risorse	2
Amministrativo	Amministrazione, comunicazione	2
<i>Totale unità operative</i>		6

### *Direttore ARS-L*

Uno dei collaboratori sopraelencati verrà designato quale Direttore; si occuperà di coordinare l'attività dell'Agenzia regionale. Nel contempo assumerà il compito di assistente e di segretario del Comitato esecutivo dell'ERS-L.

### *Referenti per i Settori*

Dal profilo operativo i Comuni dei cinque Settori avranno dei referenti fissi per lo sviluppo territoriale e la gestione delle risorse. Gli attuali segretari animatori delle due Regioni di montagna continueranno ad essere gli operatori di riferimento per la Regione Malcantone e la Regione Valli di Lugano.

### *Logistica*

Verrà strutturato un segretariato unico a Lugano, mentre è stato previsto di mantenere due antenne territoriali a Novaggio ed a Tesserete.

## 5c. Aspetti finanziari

Attualmente gli Enti che operano negli ambiti di competenza e che coopereranno con l'ERS-L sono finanziati come segue:

Commissione dei trasporti del Luganese	fr. 1.00 per abitante + Contributo cantonale per la coordinazione dei progetti di fr 50'000.00	fr. 185'000.00
Regione Valli di Lugano	fr. 5.50 per abitante	fr. 124'000.00
Regione Malcantone	fr. 7.00 per abitante	fr. 160'000.00

Per finanziare l'avvio di attività del nuovo Ente durante il 2010 è necessario disporre di mezzi finanziari adeguati. Ai Comuni membri dell'ERS-L verrà chiesto un importo pro-capite uguale per tutto il Luganese.

I Comuni della fascia residenziale dell'agglomerato urbano, che non fanno parte delle due Regioni di montagna, e la Città di Lugano contribuiranno con un nuovo finanziamento di fr 3.-- per abitante da dedicare alla messa in esercizio dell'Agenzia regionale e delle strutture dell'ERS-L e fr 1.-- quale finanziamento delle attività di sostegno allo start-up dei progetti.

Per i Comuni delle Regioni di montagna verranno invece utilizzati, in maniera paritetica di fr. 4.-- per abitante, parte dei mezzi votati nelle rispettiva assemblee, considerato che con la NPR sono stati cancellati i contributi federali e cantonali che coprivano circa il 60% dei costi degli attuali segretariati regionali, versati a complemento del pro-capite per abitante prelevato direttamente dalle Regioni.

L'ERS-L potrà usufruire di un contributo previsto dalla Legge di applicazione della politica regionale finalizzato a pagare l'equivalente dei costi di uno o più *regional manager* che saranno attivi nelle rispettive Agenzie regionali per lo sviluppo (ARS). Questo contributo sarà fissato con le relative mansioni e condizioni in un contratto di prestazione tra il Cantone e l'ERS-L. L'importo viene valutato in un contributo annuale forfetario di fr. 200'000-250'000.--. L'importo definitivo sarà stabilito definitivamente nell'ambito dei lavori della piattaforma Cantone – Comuni.

Per l'operatività dell'ERS-L, dell'Agenzia regionale di sviluppo e della Commissione regionale dei trasporti è stato stimato un costo iniziale annuo di circa fr. 950'000.00, importo che è stato previsto di finanziarie come segue:

<i>Enti</i>	<i>Pro capite fr.</i>	<i>Abitanti*</i>	<i>Totale fr.</i>	<i>%</i>	<i>Osservazioni</i>
Comuni (contributo CRTL)	1.00	137'869	137'869.00	16.69	
Dipartimento del territorio			50'000.00	6.05	Contributo per accompagnamento progetti
Sezione promozione economica, programma d'attuazione NPR (ipotesi)			200'000.00 <sup>Δ</sup>	24.20	Mandato di prestazione DFE
Comuni	4.00	137'869	551'476.00	50.04	
Altri membri (ipotesi)			15'000.00	1.81	
Contributi diversi (ipotesi)			10'000.00	1.21	
			964'345.00	100.00	

<sup>Δ</sup>indicativo/limite inferiore

\*Popolazione finanziaria, stato 31.12.2008

Dato che tra i compiti dell'Agenzia regionale vi è anche quello di promuovere e seguire progetti specifici, nonché di collaborare direttamente alla loro attuazione, parte dei costi che questi causeranno dovrà essere coperta con la retribuzione diretta delle prestazioni erogate.

Nei rapporti tra Cantone e ERS-L vi è un doppio collegamento:

- quello politico, dove l'ERS-L (tramite il suo Presidente e/o membri del Comitato esecutivo) viene riconosciuto quale interlocutore nell'ambito della piattaforma Stato-Comuni;
- quello operativo, dove l'ARS-L agisce quale sportello unico per i progetti e interloquisce con l'Amministrazione cantonale nel processo decisionale (domande di finanziamento, procedure edilizie e pianificatorie, ecc.).

Questo doppio canale nei rapporti tra ERS-L (Comuni) e Cantone permette di collegare in modo più diretto e immediato la decisione politica con l'azione concreta sul territorio innescando un ciclo continuo tra necessità-creatività degli attori e decisione-adattamento degli enti preposti alla promozione, al coordinamento e al controllo.

Oltre al controllo interno da parte dell'Assemblea sulle attività e i costi dell'ARS, il Cantone, nell'ambito del contratto di prestazione, ne verificherà l'operato ovviamente limitatamente a quelle mansioni definite nel "Contratto di prestazione".

#### **5d Periodo ponte, operatività delle strutture esistenti**

In attesa della costituzione formale dell'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese e del riconoscimento da parte del Consiglio di Stato e durante la fase d'avvio, durante il 2010 l'Agenzia regionale per lo sviluppo opererà virtualmente con le strutture esistenti: il Segretariato della Commissione regionale dei trasporti, la Divisione addetta alla promozione economica e allo sviluppo della politica transfrontaliera della Città di Lugano ed i segretariati delle Regioni Malcantone e Valli di Lugano, con la guida attenta e costante del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo dell'ERS-L provvederà, quale primo compito, a definire ed organizzare la struttura definitiva dell'Agenzia regionale, fissando i settori di competenza, assumendo il personale necessario ed assegnando i mandati di prestazione.

### **6. Conclusioni**

La costituzione dell'Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) rappresenta un passo importante nella realizzazione degli obiettivi federali in materia di politica regionale e di politica degli agglomerati a livello di sviluppo territoriale.

A livello cantonale, l'ERS-L potrà assumere un ruolo di interlocutore qualificato e riconosciuto sia in quella che è la determinazione e l'implementazione degli obiettivi e delle misure fissati nelle Linee direttive, sia come partner di concertazione e di collaborazione con gli altri tre ERS, unitamente alle Associazioni dei Comuni.

L'impostazione operativa data all'ERS-L è, come più volte già indicato nel presente messaggio, chiaramente orientata alla promozione di progetti concreti garantendo un sostegno agli attori pubblici e privati.

In questa dinamica, viene data ai Comuni la possibilità di essere parte attiva e propositiva sia nella ricerca del consenso sugli obiettivi e sulle strategie per il Luganese e per tutto il Cantone, sia nel contribuire fattivamente alla realizzazione di progetti di valenza regionale e cantonale.

Va ribadito come l'ERS-L non debba essere in alcun modo recepito come un'ulteriore istituzione amministrativa o parificato alle attuali organizzazioni consortili. Esso si propone come il vero portavoce, in primo luogo dinanzi al Cantone, di quella spinta propositiva, progettuale che sovente trova difficoltà ad affermarsi nel complesso iter burocratico che caratterizza il rapporto tra Comuni e Cantone. Questo nuovo organismo è infatti finalizzato al diretto servizio dei Comuni e di altri attori pubblici o privati con competenze di gestione del territorio e di promozione delle sue componenti socio economiche.

Con l'ERS la nostra Regione si dota di uno strumento moderno ed efficace di gestione e promozione del territorio, dotato in primis di precise capacità tecniche, in grado di offrire quelle prestazioni professionali che oggi sono indispensabili per affrontare con successo la sfida di mantenere e possibilmente migliorare l'attrattiva del nostro territorio e la qualità di vita a favore delle popolazioni che animano il Luganese nel suo insieme.

La tabella di marcia per la costituzione dell'ERS-L prevede entro la fine del 2009 l'entrata in materia da parte dei Municipi dei 59 Comuni del Luganese sul progetto di statuto e sulla bozza di messaggio, da trasmettere alle Commissioni e ai Legislativi possibilmente nelle prime settimane del nuovo anno. Quando una parte consistente di Comuni, unitamente alla Città di Lugano (ipotizziamo nel corso della prossima primavera) avranno approvato lo statuto, verrà chiesto al Consiglio di Stato il formale riconoscimento. I Comuni che non avranno ancora aderito all'ERS-L al momento del riconoscimento potranno farlo successivamente.

Per le considerazioni espresse, fatto riferimento agli atti annessi e sulla scorta dell'esito positivo degli incontri informativi di presentazione ai rappresentanti dei 59 Comuni a cura della Commissione regionale dei trasporti del Luganese, il Municipio invita l'onorando Consiglio comunale a volere

**risolvere:**

- 1) **Lo statuto dell'Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) è approvato.**
- 2) **Per l'avvio del nuovo Ente viene concesso un contributo annuale ricorrente che per il 2010 viene fissato a fr. 4.00 per abitante.**
- 3) **Come rappresentante del nostro Comune per l'Assemblea costitutiva dell'ERS-L viene nominato il Municipale Nicola Brivio.**

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:  Fausto Bizzini



Il Segretario:  Luca Cavadini

**Per esame e rapporto**

Gestione	Legislazione e petizioni
	●

Approvato con Risoluzione municipale no. 181 del 19.04.2010.

Allegati

- progetto di Statuto dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERS-L)
- commento ai singoli articoli
- decisione del Consiglio di Stato di riconoscimento provvisorio del costituendo ERS-L
- Legge di applicazione sulla politica regionale
- Cartina comprensorio Ente regionale per lo sviluppo del Luganese

# **ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE (ERS-L)**

---

## **STATUTO ASSOCIAZIONE**

(progetto del 22 febbraio 2010)

---

### **CAPITOLO 1**

#### **Denominazione, scopo, sede e durata**

##### **Art. 1. Denominazione**

Con la denominazione Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

##### **Art. 2. Scopi**

1. L'ERS-L ha i seguenti scopi:
  - a) essere il motore dello sviluppo socioeconomico regionale;
  - b) valorizzare il territorio secondo le sue potenzialità;
  - c) garantire il coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi;
  - d) diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per l'applicazione delle diverse politiche settoriali e / o progetti intercomunali;
  - e) potenziare la competitività della regione;
  - f) incrementare la produzione di valore aggiunto;
  - g) mantenere e creare nuovi posti di lavoro nella regione;
  - h) svolgere funzione di sportello unico regionale;
  - i) promuovere i beni e servizi della regione / del territorio;
  - j) recepire concepire lanciare coordinare e sostenere programmi e progetti di promozione regionale;
  - k) promuovere le aree periferiche;
  - l) promuovere la collaborazione e le sinergie tra enti pubblici e privati.
2. Per conseguire i propri scopi l'ERS-L costituisce delle agenzie operative riservato quanto disposto dalla Legge cantonale d'applicazione sulla politica regionale del 22.06.2009 e dalla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997.
3. Le iniziative dell'ERS-L e delle agenzie operative si orientano e vengono attuate secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
4. L'ERS-L è senza fini di lucro.

### **Art. 3. Sede e durata**

1. La sede dell'ERS-L è Lugano.
2. La sua durata è illimitata.

## **CAPITOLO 2**

### **Membri**

#### **Art. 4. Membri**

Sono membri gli enti di diritto pubblico o associazioni, società di diritto privato e persone fisiche che perseguono obiettivi finalizzati allo sviluppo regionale del Luganese.

#### **Art. 5. Ammissione di nuovi membri**

1. Le domande di ammissione in qualità di membro vanno inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo il quale formula le proposte di accettazione da sottoporre all'Assemblea.
2. Nella domanda d'ammissione il richiedente s'impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite dallo statuto.

#### **Art. 6. Responsabilità**

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'ERS-L, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

#### **Art. 7. Dimissioni e esclusione di membri**

1. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno un anno di anticipo.
2. Su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell'ERS-L. Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.
3. Il mancato pagamento della tassa è motivo di esclusione.

## **CAPITOLO 3**

### **Organizzazione**

#### **Art. 8. Settori territoriali, competenze**

1. L'ERS-L opera su un territorio suddiviso in 5 settori:
  - a) Lugano;
  - b) Ceresio Centrale;
  - c) Ceresio Nord;
  - d) Valli di Lugano;
  - e) Malcantone.
2. La modifica dei perimetri dei settori è di competenza del Comitato esecutivo, sentiti i Comuni interessati.
3. Entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali viene costituita l'Assemblea dei singoli Settori, convocata dal Comitato esecutivo in carica e formata dai rappresentanti dei Comuni di ciascun Settore, che designa il proprio rappresentante nel Comitato esecutivo da proporre all'Assemblea.

#### **Art. 9. Organi**

Gli organi dell'ERS-L sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) i Revisori dei conti.

#### **Art. 10. Strumenti operativi**

Per raggiungere gli scopi stabiliti, di cui all'Art. 2, l'ERS-L si avvale di proprie agenzie operative, organizzate sulla base di un mandato di prestazione e di budget finanziario globale.

## **A. Assemblea**

### **Art. 11. Composizione**

1. L'Assemblea è composta dai membri o dai loro rappresentanti in ragione di un rappresentante per ogni membro.
2. I Comuni sono rappresentati da un membro dell'esecutivo.

### **Art. 12. Riunioni e convocazioni e numero legale**

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
2. È convocata in seduta costitutiva entro sei mesi dal rinnovo dei poteri comunali per la nomina del Comitato esecutivo.
3. È convocata per le sedute ordinarie dal Comitato esecutivo.
4. Si riunisce almeno due volte all'anno, una per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente e l'altra per l'approvazione del preventivo dell'anno successivo.
5. È presieduta dal Presidente del giorno scelto fra i presenti.
6. L'Assemblea può validamente deliberare in presenza di almeno 1/3 dei voti.
7. Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere sottoscritte da almeno 1/5 dei membri ed inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.
8. I membri sono convocati individualmente per iscritto almeno tre settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.
9. Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato esecutivo lo ritenga necessario, oppure su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

### **Art. 13. Competenze**

L'Assemblea:

- a) nomina per un periodo di 4 anni i 5 membri del Comitato esecutivo, in base alle proposte delle Assemblee dei Settori,
- b) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo;
- c) approva i conti di esercizio, il bilancio e il relativo rapporto annuale e ne dà scarico al Comitato esecutivo, così come il preventivo;
- d) discute gli obiettivi strategici;
- e) approva le proposte di ammissione e di esclusione dei membri;
- f) decide sulle proposte del Comitato esecutivo riguardo alle quote di finanziamento (art. 19);
- g) approva e modifica lo statuto (art. 22);
- h) scoglie l'Associazione (art. 23).

#### **Art. 14. Diritto di voto**

1. I Comuni dispongono della maggioranza di voti rispetto agli altri membri. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse numericamente più garantita, ogni Comune disporrà automaticamente di un numero maggiorato di voti.
2. Ogni Comune dispone di un voto fino a 2000 abitanti, al quale si aggiunge un voto supplementare a partire da 2001 abitanti per ogni ulteriore frazione di 2000 abitanti (popolazione finanziaria).
3. Tutti gli altri membri indicati all'art. 4 hanno diritto ad un voto.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

### **B. Il Comitato esecutivo**

#### **Art. 15. Funzione e composizione**

1. Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo dell'ERS-L e assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. È composto da 5 rappresentanti dei Comuni membri, in ragione di un rappresentante per ogni singolo settore territoriale (Art. 8).
3. Rappresenta l'ERS-L di fronte a terzi ed è vincolato con la firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.

#### **Art. 16. Competenze**

1. Il Comitato esecutivo:
  - a) definisce la strategia di sviluppo regionale e gli obiettivi a lungo termine, organizzando i rapporti con i settori;
  - b) costituisce le agenzie operative;
  - c) istituisce gruppi di lavoro o d'accompagnamento, secondo necessità;
  - d) approva le proposte di progetto e decide di attuarle tramite le agenzie operative oppure tramite incarico ad esterni;
  - e) negozia, approva e sottoscrive i mandati di prestazione delle agenzie operative;
  - f) controlla l'attività delle agenzie ai sensi dell'Art. 2;
  - g) designa il Segretario dell'Associazione;
  - h) approva le assunzioni di personale, incluse quelle delle agenzie operative;
  - i) formula il preventivo e le proposte di finanziamento annuali da sottoporre all'Assemblea, conformemente all'Art. 19;

- j) nomina l'ufficio di revisione esterno;
- k) definisce il perimetro dei settori;
- l) approva o respinge i progetti proposti dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- m) delibera la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari progetti.

2. Il Comitato esecutivo può delegare parte delle sue competenze al cpv. 1 del presente articolo alle agenzie operative.

### **Art. 17. Compiti**

Il Comitato esecutivo adotta un Regolamento interno nel quale sono specificati:

- la modalità di scelta delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- l'organizzazione delle sedute;
- i compiti e le competenze dei membri del Comitato e della struttura operativa;
- i rapporti con i consulenti esterni;
- le modalità di informazione e comunicazione verso l'esterno;
- le modalità di scelta dei progetti.

## **C. Revisori dei conti**

### **Art. 18. Revisori**

La revisione contabile deve essere affidata ad un ufficio di revisione esterno.

## **CAPITOLO 4**

### **Risorse finanziarie**

#### **Art. 19. Finanziamento**

1. Le spese di funzionamento dell'ERS-L e delle agenzie operative sono a carico dei membri. Il Comitato esecutivo sottopone annualmente all'Assemblea il preventivo con la proposta di riparto dei costi finanziari.
2. Le quote di finanziamento dei Comuni vengono fissate in base ad una ripartizione "pro capite" a partire dalla loro popolazione finanziaria. Le quote di altri membri sono negoziate dal Comitato esecutivo.
3. L'Assemblea fissa annualmente le quote a carico dei membri.
4. I contributi versati dal Cantone o dalla Confederazione o eventuali altri finanziamenti derivanti da progetti, studi di fattibilità, sponsorizzazioni, donazioni o attività di gestione corrente andranno in diminuzione del costo restante a carico dei membri.
5. È ammessa la creazione di riserve finanziarie.
6. In caso di disaccordo, decide definitivamente il Consiglio di Stato.

## **CAPITOLO 5**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 20. Disposizioni complementari**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile Svizzero ed in particolare agli articoli 60 e seguenti.

#### **Art. 21. Controversie**

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano.

## **Art. 22. Modifica degli statuti**

Le modifiche del presente statuto da parte dell'Assemblea devono figurare all'ordine del giorno e per essere adottate occorre la presenza di 2/3 dei voti. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

## **Art. 23. Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea convocata espressamente per tale scopo e in presenza di almeno 2/3 dei voti. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi disponibili ritorneranno ai membri proporzionalmente al loro impegno finanziario.

## **Art. 24. Norme transitorie**

L'ERS-L assume gli scopi e i compiti previsti dall'art. 2 della Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 e del Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 12 marzo 1997.

## **Art. 25. Entrata in vigore**

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi a .... il ..... 2010 ed entrata immediatamente in vigore.

# STATUTO ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE (ERS-L)

(progetto del 22 febbraio 2010)

## Commento generale

La Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 all'art 3 Regioni, cpv. 4 lascia aperta la scelta del tipo di unità organizzativa più adatto per lo svolgimento dei compiti previsti dalla nuova politica regionale.

È stata scelta la forma giuridica dell'Associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, in quanto meglio risponde alle finalità operative e permette un controllo politico ed operativo. Questo modello è stato adottato ed ha dato buona prova nelle Regioni LIM riconosciute a livello federale ed in molti partenariati fra Enti pubblici e privati a livello nazionale e cantonale, intenzionati a realizzare congiuntamente scopi ben definiti e condivisi come è il caso dell'ERS-L.

Gli articoli proposti sono comprensibili, stabiliscono in modo chiaro gli scopi, l'organizzazione, il funzionamento, i compiti e le risorse finanziarie.

La Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009 all'art. 6 Enti regionali per lo sviluppo stabilisce che "Gli Enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati." Al cpv. 2 indica che "I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l'organizzazione dell'ERS, garantendo un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali."

La proposta di statuto è stata elaborata considerando la strategia di promozione che l'ERS-L intende perseguire, come pure il tipo di unità organizzativa che è stato ritenuto più adatto per lo svolgimento dei previsti compiti. Un'attenzione particolare è stata prestata anche alla rappresentatività democratica: tutti i 59 Comuni invitati ad aderire all'Ente partecipano in forma diretta all'Assemblea.

Per concludere, viene proposto un Ente regionale agile e snello, orientato all'efficacia, alla crescita economica e territoriale.

## Commento particolare

### Art. 4 Membri

La partecipazione all'Associazione è stata volutamente estesa a enti o associazioni privati o di diritto pubblico (ad esempio associazioni professionali, organizzazioni turistiche, corporazioni, patriziati, imprese di trasporto, associazioni industriali e commerciali ecc.) che sono fra i motori dello sviluppo regionale. Tramite l'Ente si intende contribuire a migliorare la coordinazione e il dialogo tra i diversi attori attivi a livello regionale, tanto privati quanto pubblici, ritenuto implicito il ruolo guida dei Comuni e tenendo conto del fatto che l'integrazione della promozione economica con la politica regionale implica il coinvolgimento dell'economia privata (e loro organizzazioni). Il successo dell'implementazione della NPR dipenderà della capacità di sviluppare questo coinvolgimento attraverso dialogo, creazione di alleanze mirate e del partenariato pubblico - privato (PPP). Strategia nella quale rientrano non solo le iniziative dell'ente pubblico, ma anche - e in misura ancor più rilevante - quelle della società civile (mondo universitario, aziende, associazioni, rami economici ecc.).

L'adesione di persone fisiche all'Ente regionale per lo sviluppo è stata voluta per permettere ad imprenditori privati che promuovono progetti ed iniziative in sintonia con la politica regionale e con le sue finalità e che concorrono in modo concreto ed importante allo sviluppo economico del Luganese di far parte dell'Associazione.

### Art. 7 Dimissioni e esclusione di membri

È stato inserito il cpv. 3 nel rispetto delle norme del Codice Civile Svizzero. Il mancato pagamento della tassa è motivo di esclusione dall'Associazione.

#### Art. 8 Settori territoriali

Sono stati ripresi i Settori, che corrispondono ai comprensori geografici e funzionali della Commissione regionale dei trasporti del Luganese che permettono di promuovere una comprensione comune dei problemi a livello intercomunale e migliorare la collaborazione e lo scambio di esperienze anche nelle subregioni del Luganese. I Settori sono inoltre rappresentati nel Comitato esecutivo e concorrono alla definizione degli obiettivi strategici ed operativi.

Tenuto presente degli scopi dell'ERSL, in particolare dell'impegno prioritario per promuovere lo sviluppo socioeconomico e delle politiche settoriali, i perimetri dei Settori saranno analizzati dal Comitato esecutivo dopo la fase d'avvio e di consolidamento del nuovo Ente in funzione dei comparti e delle relazioni funzionali. Se del caso, dopo gli opportuni coinvolgimenti e d'intesa con i Municipi interessati, verranno proposte delle modifiche all'Assemblea.

È stato inserito il cpv. 3 che stabilisce la costituzione e la funzione dell'Assemblea dei singoli Settori, formata dai rappresentanti di ciascun Comune del Settore che ha il compito di designare, in occasione del rinnovo dei poteri comunali, il proprio rappresentante nel Comitato esecutivo da proporre all'Assemblea per la ratifica. Ai Comuni dei singoli Settori è lasciata la piena facoltà per quanto riguarda la costituzione e funzionamento dell'Assemblea del Settore.

#### Art. 11 Composizione

Per favorire una chiara comprensione ed applicazione dell'articolo è stata meglio esplicitata la formulazione del cpv. 1 in merito alla rappresentatività dei membri.

Considerato che all'ERSL possono aderire anche altri Enti di diritto pubblico (Patriziati, Enti turistici ecc.), associazioni, società di diritto privato e persone fisiche, è stato indicato, per evitare malintesi, che l'Assemblea è composta dai membri, in ragione di un rappresentante per ogni membro.

#### Art. 12 Riunione convocazioni, numero legale

In base alle osservazioni ricevute l'articolo è stato meglio strutturato.

Le Assemblee ordinarie sono state estese a due sedute, una per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente e l'altra per l'approvazione del preventivo dell'anno successivo.

È stato modificato il cpv. 5 per favorire la partecipazione democratica. È stato fissato che l'Assemblea viene presieduta dal Presidente del giorno scelto fra i presenti.

Viene proposto un capoverso aggiuntivo (cpv. 6) che fissa il numero legale di voti presenti affinché l'Assemblea possa validamente deliberare. Il CCS non prevede un numero minimo di presenza; si ritiene comunque utile fissare una barriera. La presenza di almeno 1/3 di voti garantisce all'Assemblea una sufficiente espressione democratica e comporta nel contempo il coinvolgimento dei membri e dei loro rappresentanti.

Nel caso di convocazioni di Assemblee straordinarie su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri (cpv. 9) i Comuni, al momento di adottare le decisioni, disporranno comunque della maggioranza dei voti rispetto agli altri membri (art. 14 Diritto di voto). Il medesimo criterio decisionale da parte dell'Assemblea si applica anche per l'esame di eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno, possibilità prevista dal cpv. 7.

#### Art. 13 Competenze

Sono state opportunamente completate le lett. a) e b); l'Assemblea nomina per un periodo di 4 anni i 5 membri del Comitato esecutivo, in base alle proposte delle Assemblee dei Settori e nomina inoltre il suo Presidente e il Vice Presidente.

È stata tolta la lett. i), ritenuta superflua.

#### Art. 14 Diritto di voto

I Comuni si fanno carico della responsabilità operativa e finanziaria dell'Ente; la loro responsabilità è stata ancorata in modo chiaro e dispongono della maggioranza di voti rispetto agli altri membri.

Si è ritenuto inoltre di dare il giusto peso ai Comuni in base alla popolazione finanziaria.

Oltre al voto assembleare che dispone ogni Comune viene aggiunto un voto supplementare per ogni frazione di 2'000 abitanti. Lugano avrà 27 voti supplementari, Capriasca 3, Massagno 2, Collina D'Oro 2, Agno,

Bioggio, Caslano, Paradiso, Savosa, Torricella-Taverne 1. Tutti i Comuni si siedono pertanto al medesimo tavolo di discussione con pari dignità: ciò rappresenta un elemento di coesione importante.

In totale i voti supplementari attribuiti in base alla popolazione finanziaria (stato al 31.12.2008) sono 40; i voti complessivi per settore sono invece i seguenti:

• Lugano	29
• Ceresio Centrale	11
• Ceresio Nord	14
• Valli di Lugano	22
• Malcantone	23
per un totale di	99 voti

#### Designazione e nomina dei rappresentanti dei Comuni

Sono state presentate diverse richieste di informazioni per quanto concerne la modalità per la designazione e la competenza di nomina dei rappresentanti dei Comuni membri.

È implicito quanto stabilito dal cpv. 1 nel senso che i Comuni sono rappresentati da un membro dell'Esecutivo.

La designazione dei delegati comunali in seno agli enti di diritto pubblico o privato di un comune è subordinato di principio alla competenza del Legislativo (art. 13 lett. p LOC).

La designazione dei delegati comunali nelle associazioni, a norma degli art. 60 e ss del CCS non può sottostare alla competenza del Legislativo quando si pone una finalità diversa da quella politica.

Il Comitato organizzativo (CO) della CRTL ed il Gruppo tecnico di sostegno al CO ritengono che la competenza e l'organizzazione dei Dicasteri all'interno degli Esecutivi siano i fattori preponderanti per la scelta del loro rappresentante all'Assemblea dell'ERSL da proporre comunque al Legislativo per la ratifica formale.

Il coinvolgimento del Legislativo permette di dare maggiore visibilità al nuovo Ente e nel contempo permette al Legislativo di avere un loro referente.

Si tratta di compromesso sostenibile, inteso sempre a privilegiare le competenze e le capacità ad assumere un ruolo di rappresentanza molto importante nell'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese.

L'articolo 14, così come proposto, ha dato adito a differenti interpretazioni. Sono stati completati i cpv. 2 e 3 ed è stato aggiunto il cpv. 4.

Cpv. 2 Per quanto concerne il diritto di voto ogni Comune dispone di un voto fino a 2000 abitanti, al quale si aggiunge un voto supplementare a partire da 2001 abitanti per ogni ulteriore frazione di 2000 abitanti (popolazione finanziaria).

Esempi di calcolo dei voti supplementari:

-Capriasca	6097 abitanti	1 voto di base	+ 3 voti supplementari
-Massagno	5788 abitanti	1 voto di base	+ 2 voti supplementari
-Collina D'Oro	4501 abitanti	1 voto di base	+ 2 voti supplementari
-Paradiso	3724 abitanti	1 voto di base	+ 1 voto supplementare
-Bioggio	2369 abitanti	1 voto di base	+ 1 voto supplementare

Cpv. 3 È stato inserito il nuovo capoverso che specifica il diritto di voto degli altri membri (Associazioni di diritto pubblico - per esempio Patriziati, Enti turistici - Associazioni, Società di diritto privato e persone fisiche). Ogni membro ha diritto a un voto.

Cpv. 4 Nella proposta di statuto figurava al cpv. 3. È stato corretto l'errore, nel senso che le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e non dei membri presenti.

#### Art. 15 Funzione e composizione (Comitato esecutivo)

È stato volutamente proposto un Comitato esecutivo di 5 membri, forte ed immediato a livello decisionale, improntato all'efficacia ed alla competenza, una filosofia di lavoro che caratterizzerà l'Ente e l'Agenzia regionale per lo sviluppo. È stato ripreso il collaudato indirizzo della CRTL; il Comitato esecutivo dovrà farsi carico degli indirizzi operativi, strategici e di controllo dell'Ente. Sarà confrontato con un grande impegno di lavoro; i membri continueranno ad avere un costante contatto con i Settori, stimolando la partecipazione dei Comuni e degli attori locali al processo di crescita.

È stato riformulato il cpv. 2 senza modificarne la sostanza, specificando il numero dei membri del Comitato esecutivo.

#### Art. 16 Competenze

È stato inserito una lettera aggiuntiva. Il Comitato è competente per la nomina del Segretario dell'Associazione.

#### Art. 17 Compiti

Per quanto concerne l'aspetto operativo degli ERS e delle relative Agenzie, in particolare i criteri di scelta delle iniziative e di valutazione dei progetti, come pure le modalità di presentazione, idea di progetto, elaborazione del progetto e preavvisi delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni fa stato il Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale approvato dal Consiglio di Stato.

#### Art. 19 Finanziamento e art. 23 Scioglimento

È stato correttamente indicato Assemblea, invece di Assemblea generale. Cpv. 1. art. 23 è stato ritenuto sufficiente indicare che "Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti", tralasciando presenti.

## Il Consiglio di Stato

vista l'istanza di riconoscimento presentata dal costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) in base alla Legge cantonale del 22 giugno 2009 d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006;

tenuto conto che con lettera del 7 luglio 2009, il Consiglio di Stato ha sollecitato i Comuni a costituire gli enti regionali per lo sviluppo (ERS);

considerata la lettera della Sezione della promozione economica del 25 settembre 2009 che confermava la volontà del Cantone di riconoscere provvisoriamente i costituendi ERS;

preso atto della lettera d'intenti del 30 settembre 2009 tra la Commissione regionale dei trasporti del Luganese, l'Associazione dei Comuni – Regione Malcantone e l'Associazione dei Comuni – Regione Valli di Lugano;

richiamata la Legge cantonale del 22 giugno 2009 d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006, segnatamente l'art. 6;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,


### risolve:

1. L'istanza di riconoscimento provvisorio del costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) è accolta.
2. Il riconoscimento provvisorio è valido fino all'ottenimento del riconoscimento definitivo quale ente regionale per lo sviluppo. Esso decade in ogni caso dopo sei mesi dalla data d'intimazione della presente risoluzione.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione: al costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L) c/o Commissione Regionale dei Trasporti del Luganese, casella postale 4046, 6904 Lugano.


5. Comunicazione: all'Associazione dei Comuni urbani ticinesi, casella postale 1011, 6501 Bellinzona; all'Associazione Comuni e Regioni di Montagna, Via Mirasole 1, 6500 Bellinzona; al Dipartimento finanze e economia; alla Divisione dell'economia; alla Sezione della promozione economica; all'Ufficio della promozione e della consulenza; alla Cancelleria dello Stato.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
G. Gendotti

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

11.3.1.1

**Legge**  
**d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale**  
**del 6 ottobre 2006**  
(del 22 giugno 2009)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006;
- l'Ordinanza sulla politica regionale del 22 marzo 2007;
- il messaggio 11 febbraio 2009 n. 6173 del Consiglio di Stato;
- il rapporto 12 maggio 2009 n. 6173R / 6174R della Commissione della gestione e delle finanze,

**decreta:**

Capitolo primo  
**Disposizioni generali**

**Scopo**

**Art. 1** La presente legge ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico attraverso il coordinamento delle politiche settoriali e stimolando l'innovazione, la creazione di valore aggiunto e la competitività territoriale cantonale.

**Principi**

**Art. 2** La politica regionale si fonda sui seguenti principi:

- a) lo sviluppo sostenibile;
- b) la sostenibilità economica a medio-lungo termine dei progetti;
- c) la partecipazione pubblica e privata al finanziamento dei progetti;
- d) il coordinamento delle politiche settoriali;
- e) la complementarietà e le sinergie tra centri urbani e periferie;
- f) la cooperazione transfrontaliera.

**Convenzione di programma**

**Art. 3** La Convenzione di programma definisce i contenuti, le priorità, le strategie e l'impegno finanziario del Cantone e della Confederazione in materia di politica regionale.

Capitolo secondo  
**Autorità competenti**

**Autorità competenti**

**a) Consiglio di Stato**

**Art. 4** <sup>1</sup>L'applicazione della presente legge è di competenza del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Esso ha in particolare i seguenti compiti:

- a) elaborare, approvare e aggiornare il programma cantonale d'attuazione quadriennale, quale base per la stesura della Convenzione di programma, avvalendosi della collaborazione del gruppo strategico per la politica regionale;
- b) negoziare e stipulare la Convenzione di programma con la Confederazione sulla base del programma cantonale d'attuazione;
- c) garantire la conformità della Convenzione di programma con gli altri strumenti di pianificazione strategica cantonale e coordinare le varie politiche settoriali cantonali;
- d) sorvegliare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella Convenzione di programma;
- e) favorire le sinergie e assicurare la necessaria coerenza tra i progetti sostenuti;
- f) definire le zone a basso potenziale di sviluppo e le relative strategie;
- g) stipulare contratti di prestazione;
- h) fissare i termini e le modalità di presentazione dei progetti;
- i) indire bandi di concorso per progetti particolari;
- l) assicurare la collaborazione fra tutte le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge;
- m) nominare il gruppo strategico per la politica regionale e la commissione consultiva.

#### **b) altre autorità**

**Art. 5** Collaborano nell'applicazione della presente legge:

- a) i Comuni tramite gli Enti regionali per lo sviluppo;
- b) le agenzie regionali per lo sviluppo;
- c) il gruppo strategico per la politica regionale;
- d) le piattaforme tematiche;
- e) la commissione consultiva.

#### **Enti regionali per lo sviluppo**

**Art. 6** <sup>1</sup>Gli enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati.

<sup>2</sup>I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l'organizzazione degli ERS, garantendo un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato riconosce gli ERS il cui comprensorio è coerente con le regioni funzionali individuate dal Piano Direttore attorno ai quattro agglomerati urbani.

<sup>4</sup>Essi hanno in particolare il compito di:

- a) partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale;
- b) valorizzare il potenziale economico e territoriale della regione;
- c) diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per la realizzazione di progetti e servizi;
- d) collaborare con il Cantone nell'applicazione della presente legge, in sintonia con gli indirizzi delle politiche settoriali.

#### **Agenzie regionali per lo sviluppo**

**Art. 7** <sup>1</sup>Le agenzie regionali per lo sviluppo sono costituite dagli ERS.

<sup>2</sup>Esse hanno in particolare il compito di:

- a) contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma;
- b) recepire, concepire, promuovere, coordinare e sostenere programmi e progetti;
- c) catalizzare gli impulsi dei centri e concretizzarli a beneficio della regione;
- d) svolgere funzione di sportello regionale per l'applicazione della presente legge.

#### **Gruppo strategico per la politica regionale**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il gruppo strategico per la politica regionale è composto da rappresentanti del Cantone, degli ERS e da esperti tematici, nominati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Esso ha in particolare il compito di:

- a) partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale;
- b) assicurare il coordinamento delle iniziative degli ERS;
- c) identificare le piattaforme tematiche;
- d) valutare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma;
- e) esaminare l'attuazione delle misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.

#### **Piattaforme tematiche**

**Art. 9** Le piattaforme tematiche, composte da esperti dei vari campi d'attività relativi alla Convenzione di programma, hanno il compito di individuare e attuare modalità operative specifiche volte a raggiungere i relativi obiettivi.

#### **Commissione consultiva**

**Art. 10** <sup>1</sup>La commissione consultiva è composta da rappresentanti del gruppo strategico e delle agenzie regionali per lo sviluppo, nominati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Essa ha il compito di esprimere un preavviso sulla concessione degli aiuti finanziari.

### **Capitolo terzo Misure**

#### **Principio**

**Art. 11** <sup>1</sup>I sussidi federali e cantonali possono essere concessi unicamente per progetti conformi alla Convenzione di programma.

<sup>2</sup>I sussidi cantonali devono essere almeno equivalenti agli aiuti federali.

#### **Contributi agli Enti regionali per lo sviluppo**

**Art. 12** Il Cantone concede, per il tramite di un contratto di prestazione, agli ERS riconosciuti un contributo a fondo perso per le spese dell'agenzia per lo sviluppo regionale relative allo svolgimento dei compiti attinenti alla presente legge.

#### **Contributi alle piattaforme tematiche**

**Art. 13** Il Cantone può concedere alle piattaforme tematiche contributi in base ad un contratto di prestazione o a un mandato specifico.

#### **Sostegno a progetti**

**Art. 14** <sup>1</sup>I sussidi possono essere concessi per preparare, eseguire e valutare progetti che:

- a) promuovono lo spirito e le attività imprenditoriali;
- b) consolidano la capacità di innovazione;
- c) sfruttano le potenzialità endogene e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto;
- d) promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, tra regioni funzionali e con agglomerati urbani;
- e) promuovono la cooperazione intercantonale e transfrontaliera.

<sup>2</sup>I sussidi previsti dalla presente legge si applicano a tutto il territorio cantonale con le seguenti limitazioni:

- a) nei centri urbani (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio-Chiasso) sono sostenuti unicamente progetti che hanno un chiaro e comprovabile impatto nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali o in tutto il Cantone;
- b) le zone a basso potenziale di sviluppo beneficiano di un programma specifico.

#### **Sussidi federali e cantonali**

**Art. 15** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può concedere, previo coordinamento con le altre politiche cantonali e federali ad impatto territoriale, i seguenti aiuti:

- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) contributi a fondo perso.

<sup>2</sup>Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- b) i mutui stanziati ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 30% dell'importo computabile;
- c) i contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 50% dell'importo computabile;
- d) il cumulo dei mutui e dei contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile;
- e) fanno eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile stanziare contributi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può concedere ad altri beneficiari contributi a fondo perso per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da specifici contratti o mandati di prestazione.

### **Capitolo quarto Competenze finanziarie**

#### **Credito quadro**

**Art. 16** <sup>1</sup>I sussidi cantonali previsti dagli art. 12, 13, 14 e 15 sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, sulla base della Convenzione di programma.

<sup>2</sup>La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Convenzione di programma.

#### **Autorità competente**

**Art. 17** <sup>1</sup>I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

<sup>2</sup>Il Gran Consiglio decide gli aiuti finanziari cantonali e federali, previsti dagli art. 12, 13, 14 e 15, per importi superiori a 1'000'000.-- di franchi.

#### **Restituzione**

**Art. 18** <sup>1</sup>Se l'oggetto del sussidio è destinato ad altro uso o è stato alienato, con o senza lucro, il beneficiario deve notificarlo immediatamente all'autorità erogante. Il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale dell'aiuto dopo averne valutato il cambiamento di destinazione.

L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 25 anni al massimo dalla data dell'assegnazione del sussidio.

<sup>3</sup>A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero.

#### **Diritto suppletorio**

**Art. 19** Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

#### Capitolo quinto **Rimedi giuridici**

#### **Diritto di ricorso**

**Art. 20** Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

#### Capitolo sesto **Disposizioni finali e abrogative**

#### **Norma abrogativa**

**Art. 21** La legge di applicazione e di complemento della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 è abrogata.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 22** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.<sup>1)</sup>

---

Publicato nel BU **2009**, 379.


Note:

1) Entrata in vigore: 1° ottobre 2009.

Richiesta di adesione

## ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE (ERS-L)

con la partecipazione dei 59 Comuni della regione funzionale del Luganese



**Comprensorio funzionale dei 59 Comuni che fanno parte della Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CTRL) coinvolti nella procedura per la costituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L)**

Legenda:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Città di Lugano                     | Regione Malcantone (20 Comuni)             |
| Regione Valli di Lugano (18 Comuni) | Comuni dell'agglomerato urbano (20 Comuni) |